

ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

n. BERG. 596

Bergamo, S. Martino :

• Regole dell' Ospitale delle Convertite.

Per Bergamo, per Francesco Costelli 1776,

pp. 16

• Nota sul modo di collocare una fistola (a stampa).


B. n. 1.

1996.

REGOLE
DELL'OSPITALE
DELLE CONVERTITE.



IN BERGAMO MDCCLXXVI.



PER FRANCESCO LOCATELLI

Con Licenza de' Superiori.



GLi ordini, e le regole di qualunque Ospitale, o Casa di ritiro tutte riguardano a tre fini infra di loro distinti.

Il primo quello è della scelta, ed elezione dei Reggenti, del modo di convenire fra loro, deliberare, e delle deliberazioni ottenerne l'esecuzione.

Il secondo riguarda l'istruzione, e l'esercizio nell'opere di pietà, e religione.

Il terzo assicurare deve la buona disciplina, ed economia, nella quale convivere le persone raccolte, acciò salva sia sempre la primiera istituzione, e sempre più s'aumentino i modi ad un più generale vantaggio della società.

Ora questa Reggenza dell'Ospitale detto delle Convertite continuar volendo per se medesima nella pratica delle elezioni, riduzioni, e deliberazioni lodata, ed approvata da più Sovrani decreti, e con quelle leggi dagli stessi determinate, ed abbandonando al zelo de' Confessori ordinarij, ed all'autorità de' Reverendissimi Parrochi del Borgo S. Antonio l'istruzione, ed esercizio nell'opere di pietà, e religione delle donne rinchiusse, deliberò con sua parte de' dì 5. Aprile 1775. di fissare un regolato metodo per il buon ordine, ed economia interna dell'Ospitale stesso, estendendo questo a doveri delle donne tutte rinchiusse, all'ispezioni delle Madri

sovraffanti, agli obblighi del Sig. Cancelliere, e Ragionato, non meno che alla rigorosa obbedienza de' Serventi del Luogo stesso.

E' perchè ogni Regola deve esser dedotta dalla primiera istituzione, gioverà ricordare, che l' Ospitale delle Convertite non è una casa di correzione, nella quale chiudansi colla forza, e colla forza vi si ritengano, e molto meno un istituto religioso, in cui entrandovi, o essendovi tal una ammessa acquisti diritto, o sottopongasi ad obbligazione perpetua. La Sovrana legge 1767. 20. Settembre comprendendolo ne' Pii Luoghi privilegiati lo destinò ad essere libero Luogo Laico al solo ricovero di povere donne, che amano nella dipendenza, e nel lavoro sottrarsi alla prostituzione. Ed acciò meglio consti la prima istituzione, sia permesso di letteralmente trascrivere il Capitolo 13. delle qualità delle donne per le Convertite, approvato dalla Congregazione nel 1597., e confermato da Decreto 1680. degli Eccellentissimi Gio: Arsenio Donado Podestà, e Marc' Antonio Mocenigo Capitano.

Le Donne, che dimanderanno d' essere ammesse nel Luogo delle Convertite o maritate, o senza marito si esamineranno diligentemente, e si cercherà per ogni modo possibile di scoprire, se siano risolte di lasciare il peccato, perchè non avendo tale risoluzione, senza dubbio metterebbero in confusione il luogo. Si avvertirà anco benissimo, che sieno sane di corpo, e di mente, e che non vi sia sospetto di gravidanza; e di più, che sappiano esercitarsi in qualche lavoriero, acciòchè se caricano il povero Luogo, possano anche dargli qualche ajuto, perchè si sostenti.

Se avessero doti, o eredità, o supellettile di casa, il Priore, con li Visitatori abbia cura di far venire tutto nel luogo, e farne inventario: e se poi quelle persone si partissero dal luogo, la Congregazione delibererà ciò che se ne
averà

averà a fare. E concorrendo in un tempo medesimo più d' una per essere accettata, sieno anteposte le cittadine alle contadine, e le paesane alle forestiere, e quelle, che averanno un poco di robba a quelle, che non ne averanno, e quelle, che son atte a qualche lavoriero, e a giovar al luogo alle inutili.

Fermo dunque ciò che dal sovraffritto Capitolo fu determinato, quello, che s' andrà stabilendo in appresso sarà una dichiarazione dello stesso applicata a diversi casi, e circostanze, e tratta dalle deliberazioni, e parti prese dalla Reggenza in tempi diversi.

Delle condizioni colle quali accettare, e vestire le donne Convertite.

LE donne che dimanderanno d' essere ammesse, e vestite nel Luogo delle Convertite, presenteranno Memoriale, o in persona nè faranno supplica alla Reggenza tutta, offrendo la Fede battesimale da cui consti non eccedere trent' anni: dopo la qual' età alcuna non possa essere ammessa. Faranno pure manifesto il consentimento de' parenti, se sono figlie: o quello de' mariti, se sono maritate: o almeno legitima causa in prova della indipendenza loro.

E' siccome prima di supplicare per l' accettazione devono del correggimento loro, e della loro buona volontà dar saggio nel convivere rinchiusa almen per un' anno con ubbidienza, e buon costume nel Luogo come dozzinanti, così dovranno dell' onesto viver loro far fede le sovraffanti Madri, e confermarla li Presidenti alla Casa.

Preventivamente pure le supplicanti documenteranno il pontual contamento della dozzina stabilita, in mano al Signor Tesoriere fino al giorno dell' accettazione;

dopo il che prescietle sempre le cittadine alle contadine, dele paesane alle forestiere, e le meno spiacevoli, alle ifformi, escluso ogni sospetto di gravidanza, e constando sanità apparente, se così giudicherà la Reggenza con più de' due terzi de voti saranno ammesse, somministrando loro que' mobili tutti dalla parte 6. Settembre 1774. fissati, ed agli altri necessari obbligando le supplicanti stesse, o la di loro sigurtà. Non ometterassi di ricordar alle stesse la perfetta ubbidienza ed esecuzione delle regole di pietà, e di disciplina, minacciando loro per la contravvenzione dopo replicati caritatevoli avvisi l' espulsione dal Luogo, e l' abbandono alla più ignominiosa povertà, ai mali incurabili, al fine doloroso sicuri frutti del vizio.

Del convivere nel luogo, del vitto, vestito, e lavoro delle donne Convertite.

Nell' esercizio dell' opere, e pratiche di religione dipenderanno le donne convertite dal Reverendissimo Prevosto, suoi Curati, e Confessore ordinario. In ogni altra cosa da' soli Signori Deputati, e da quelle Superiori sovrastanti nel luogo, che da Signori Deputati saranno loro imposte. Tutte concorreranno, e si presteranno al servizio interno del luogo. E ciò o nell' esercizio degl' officj loro particolarmente dalla Reggenza destinati, o a quelli altri di Comunità, che alternativamente dalla Madre del luogo di settimana in settimana saranno distribuiti con equità.

Così la Madre, e sua Vicaria, le Portinere, le Sagrestane, la Sovrastante alle dozzinanti unicamente all' incumbenze loro si presteranno, nel mentre che l' altre tutte in giro s' impiegheranno nella cucina, refettorio, infer-

infermeria, e vestiario commune, la di cui custodia farà presso la Madre Superiora.

Sarà loro dal Pio Luogo somministrato il vitto, cioè, pane, minestra, e companatico la mattina, e la misura d'un boccale di vino; la sera poi la sola minestra, od altro equivalente ne' giorni di digiuno; nelle malattie mediche, e medicine, escluso però sempre il caso di gravidanza, o il bisogno di quello, che altrove chiamano il gran Rimedio.

Dal pio luogo sarà pure loro fornita ogni cinque anni, ma secondo la necessità di ciascheduna donna, tela, faglia, e bavettone, e l' altre cose tutte dovendosele procurare da loro col ritratto della metà degli utili del lavoriero a loro assegnata.

Severamente sia vietato, e come vero latrocinio condannato il donare, vendere o combiare cosa alcuna dal Pio Luogo somministrata nè di mobili, nè di vestito nè di avvanzi del vitto.

Sarà loro pure vietato per qualunque causa l' uscire dalla porta del Conservatorio, senza licenza in iscritto dalli Deputati alla casa, e sopra ragionevol motivo da essi riconosciuto. Non sarà loro permesso introdurre persona alcuna nel Luogo di qualunque sesso o rango essersi voglia, se non previo ordine scritto da detti Signori Deputati; non intendendosi però compreso in esso divieto il Reverend. Parroco del Borgo, suoi Curati assistenti, e Confessore ordinario.

E siccome il fine dell' Instituzione di questo ricovero quello è di rendere migliori cristiane, e più utili cittadine le rinchiuse donne, non già di prestar loro modi per un inutile ozio, e gravoso, dovranno le donne tutte apprendere, ed esercitare alcun lavoro, e ciò ad utile proprio, a sollevamento delle gravi spese nel mantenimento loro, ed a compenso, e servizio di

quella Società stessa, che le istituì e le sostiene. E perchè collo stimolo dell'interesse privato, sempre più s'augmenti il bene della Comunità, sarà terminato, che nell'avvenire l'utile ritratto col proprio lavoriero da ciascuna donna Convertita diviso sia per giusta metà col Pio Luogo. E così presso la Madre siavi un libro, nel quale separatamente distinti siano il nome, e la partita degli utili del lavoriero di ciascuna donna, perchè poi revisto dalli Signori Deputati alla Casa ne segua l'esame di mese in mese, od ogni due mesi ed in egual parte dividasi il guadagno fra il Pio Luogo, e rispettivamente le donne. E a questa regola si farà eccezione nel lavare ed imbiancare li panni; perciò che con danno de' proprietari non abbiano le non esperte a guastare, anzichè a lavare ed imbiancare; e perchè nell'apparecchio del bucato convienfi apprestare, e sapone, e legna, e carbone, e ceneri; lo che non è giusto, che a peso del solo Pio Luogo ricada, dunque da' Signori Deputati alla Casa coll'avviso della Madre Superiora saranno destinate due donne del Luogo col nome di Maestre al lavare, le quali sole, o a piacer loro scieglieranno altre compagne secondo il bisogno, stabilendo fra esse per gli proprii utili que' patti, che più saranno convenienti alla perizia, e fatica d'ogni compagna, secondo le diverse incumbenze.

Ma quanto alla parte degli utili del Pio Luogo, questa non verrà già divisa colla proporzione della metà, come in ogni altro lavoro, ma bensì due terzi del guadagno nel lavare saranno al Pio Luogo assegnati, e ciò a compenso del suo dispendio nel sapone, carbone, legna, e ceneri loro somministrate.

Che se poi dopo alcun soggiorno nel Luogo alcuna delle Convertite con migliori sentimenti di religione, e con amore al lavoro, e alla fatica bramasse d'uscirne

o per

o per riunirsi al marito se maritata, o per maritarsi se nubile, o altrimenti per vivere libera, previo l'esame de' Signori Deputati alla Casa se le permetterà di portar seco que' mobili, o dinari, che colla industria propria, e con i suoi sudori si fosse ne' modi, e regole prescritte procacciati nel Luogo.

E' se tal altra longamente vissuta, e faviamente nel luogo, divenisse vecchia, o inferma, ne avesse modo col proprio lavoriero di mantenersi le poche suppellettili al proprio vestiario necessarie, queste, ed ogni altra cosa dalla carità del Pio Luogo, previo imparzial esame del Concilio tutto saranno fornite alle impotenti, per non abbandonar quelle vecchie ed inferme, che giovani, e fane colla fatica, e lavoro servirono alla Società, ed al Luogo stesso.

Della Madre Superiora.

Scieglierà, ed eleggerà il Concilio della Reggenza di tre anni in tre anni con ogni libertà di confermarla, e rinnovarla una Madre superiora alle donne Convertite, quella traendo dal luogo stesso, o d'altronde conducendola, se al vantaggio del luogo convenisse. Dovrà quella essere per lunga esperienza riconosciuta di savj costumi, d'età matura, e ben instrutta nel leggere, scrivere, e far conti almeno per un libro giornale. Sovrasterà a tutte con autorità per l'osservanza delle regole: le disubbidienti prima ammonendo con carità, ma poi delle contumaci informandone li Signori Deputati alla Casa, e ciò per obbligo espresso. Determinerà l'ora per il letto, per il coro, per il lavoriero con metodo fisso e poscia da Deputati confermato. Invigilerà, che tutte, eccettuate le poche da loro officj altrove obbligate, sempre insieme convengano nell'ora stessa al coro,

coro, al refettorio, al lavoriero, al dormitorio. Presso la Madre, dopo le ventiquattro ore faranno deposte le chiavi tutte della porta, dell'orto, della Chiesa nè prima, che quella dal letto si sia alzata, per alcun pretesto o titolo farà mai alcuna porta aperta.

Nel tempo del coro la sola Madre o la Vicaria si receranno alla porta, vietando all'altre benchè richieste l'accostarsi. Il provvedere, e distribuire il vitto alla sola Madre apparterrà. Ma questa dovrà le carni, e grassine da quel solo macellaio, e grassinaro provvedere, che dalli Signori Deputati alla Casa a lei sarà destinato; inibendosele per qualunque causa di comperar cosa alcuna in altre botteghe, fuori delle prescritte. Così di volta in volta di ciò, che somministrerà, nè farà nota il macellaio, e il grassinaro in libri distinti, che rimarranno presso la Madre.

Gli altri generi tutti da Signori Deputati col solito metodo del conto, e bolletta verranno provveduti. Ma l'altre minute, ed impensate spese faranno bensì permesse alla Madre ma limitate alle più tenui cose, che non sono comprese tra quelle nè che da Signori Deputati vengono somministrate, nè che sogliono venderli nelle prefisse botteghe; ora per tali più tenui spese terrà la Madre un giornale, nel quale distintamente scrivere ogni cosa comperata, ed all'incontro il denaro della Tesoreria per mandato de' Signori Deputati esatto. Un altro libro, e per obbligo espresso, avrà presso sè la Madre; in questo col mezzo del Signor Ragionato piantata, e distinta la partita col proprio nome d'ogni donna ammessa nel luogo, e vestita, vi registrerà la Madre l'utile, che ritraesi dal lavoriero da ciascheduna, perchè poscia diviso, la metà a quella, di cui fu la fatica, l'altra metà sia contata al Tesoriero, facendole scrivere alla partita degli utili del lavoriero.

Per

Per così molteplici cure farà la Madre Superiore sciolta dal debito di partire col Pio Luogo gli utili di quel lavoro, nel quale volesse impiegarsi nello scarso tempo, che a Lei rimane.

Della Vicaria, Portinave, Sagrestane.

Alla Vicaria particolarmente raccomandasi di sovrastare al lavoriero: indi supplire ed aiutare quasi compagna richiesta negli officj, e nelle inspezioni diverse la Madre. Alle Portinave l'invigilare, ed impedire le tresche scandalose, ed i furti al Pio Luogo ricordando loro la legge di non ammettere persona non munita di licenza in iscritto da Signori Deputati a senso della Regola.

Le Sagrestane serviranno dalla ruota a' Sacerdoti, o comandaranno li serventi per la netezza, e per l'ornamento della Chiesa. Cura loro farà la mondezza degli arredi sacri, e quelli custodire, come pure la cera, e l'oglio per il culto divino.

Della Madre assistente alle dozzinanti.

LA Madre assistente alle dozzinanti farà in libro memoria del nome delle dozzinanti, della lor figura, del giorno, in cui entrano nel conservatorio, e del giorno nel quale n'escono; e ciò a lume de' Signori Deputati, e per il riscontro esatto delle soddisfatte dozzine, e da soddisfarli co' libri del Signor Cancelliere, e Tesoriere. Non permetterà eccetto nell'ora del pranzo o cena alle dozzinanti di liberamente conversare con l'altre donne vestite. Invigilerà non solo agli esercizi ed alle pratiche di Religione, ma altresì alla fedeltà di queste ne' commestibili, e mobili del Pio Luogo; e rendendosi

tal

tal una di loro dopo pazienti, e caritatevoli avvifi restia, e sospetta n' avviferà tosto li Signori Deputati acciochè siane espulsa.

E queste essendo le regole, che dal Concilio tutto unito prescrivonfi alle donne convertite, farà stabilito come prima, e final legge l'ubbidienza non solo alle scritte regole, ma agli ordini ed avvifi de' Signori Deputati, e Reggenza intervenire, e per efficace castigo alle disubbidienti l'abbandono, e discacciamento dal Luogo.

Capitoli per il Signor Cancelliere dell' Ospitale delle Convertite.

I. Sarà primo debito del Signor Cancelliere mandare l'avviso dell' elezione a qualunque Signore eletto con la deputazione allo stesso destinata dal Signor Ministro.

II. Dovrà sollecitamente mandar gl'avvifi de' Concili e a quelli in persona intervenire, ed impedito per malattia, od altra legitima causa a proprie spese sostituire un Notaro pubblico.

III. Non mancherà di registrare attentamente le parti prese, e queste letteralmente, come furono scritte, e pubblicate.

IV. Delle scritture tutte notariali, e degl' istromenti, ne' quali in alcun modo abbia interesse il Venerando Ospitale, daranne legal copia all' Archivio nella Sala de' Concili esistente, a tanto obbligando se stesso, e i suoi eredi senz' alcuna ricognizione, tutto dovendo ricadere a carico delli Contraenti coll' Ospitale.

V. Custodirà fedelmente in filza le scritture di piegieria per il ricevimento nell' Ospitale d' alcuna ricorrente, ed innanzi l' accettazione d' alcuna di queste, recherà, e leggerà al Concilio la fede del Signor Tesoriere

re

re delle dozzine fino al dì della accettazione soddisfatte.

VI. Non rilascerà boletta alcuna se non previo l' ordine di que' Signori Presidenti, a' quali fu destinata l' inspezione, e questa farà ad verbum uniforme all' ordine.

VII. Coll' assistenza di due de' Signori Deputati, e Ragionato riscontrerà gli ordini colle Bolette pagate, e l' esatto dal Signor Tesoriere, come pure lo scosso della Tesoreria, e speso in minute spese dalla Madre Superiora, e nè formerà in foglio volante un bilancio nel quale tutto risulti il maneggio della Reggenza, che scade fino l' ultimo giorno del decorso anno.

VIII. Nell' unione de' Signori Presidenti per la rinnovazione del Concilio, che sempre poi seguirà in Gennaio leggerà il detto bilancio, e questo sottoscritto da Signori Reggenti, Cancelliere e Tesoriere, unito alla Filza degli ordini dell' anno decorso ripporrà nell' Archivio a cauzione de' Signori Deputati, che scadono, segnando l' anno, e la Reggenza.

IX. Nell' occasione delle pubbliche revisioni assisterà, e fornirà que' lumi tutti, che legitimamente dal Revisore fossero richieste, somministrando polize, ordini, e libri, sempre però con ricevuta del Revisore stesso, per potere poi tutto ripetere, e restituire al suo cancello nell' Archivio.

Obblighi del Signor Ragionato.

I. Continuerà il Signor Ragionato la scrittura de' libri col metodo da Lui cominciato, e dal Concilio approvato.

II. Di due mesi in due mesi rivedrà i libri della Superiora, e riporterà la di lei partita chiaramente a lume de' Signori Deputati dirigendola, ed instruendola de' modi co' quali tenere il registro dello scosso della Tesoreria,

ria,

ria, ed all' incontro delle giornaliere spese per l' Ospitale.

III. Formerà pure l' impianto delle partite delle donne tutte rinchiusa, e vestite, per le quali risultino gli utili del lavoriero, e sieno quelli divisi per giusta metà fra le donne rispettivamente, ed il Pio Luogo, la cui parte sarà dalla Madre Superiora trasmessa al Signor Tesoriere.

IV. Concorrerà, e si presterà al bilancio annuale del Signor Tesoriere indicato nell' articolo settimo degli obblighi del Cancelliere.

V. Interverrà pure chiamato a' concili, fornirà lumi, e documenti, leggerà il bilancio generale, la nota de' debitori, e di questa darante Copia all' Esattore a senso delle deliberazioni del Concilio.

VI. Non darà principio al nuovo registro annuale delle partite se non dopo le revisioni, e copie de' libri del Signor Tesoriere, e maneggio della Superiora qui sopra accennato, e sempre uniformemente al bilancio in foglio volante riposto in Archivio, del quale dovrà trar copie.

VII. Non farà ammesso alla conferma, se prima per attestato de' Signori Deputati alli conti non avrà chiuse le partite tutte in libro maestro fino l' ultimo dì dello scaduto anno, e formato l' impianto per il corrente.

Obblighi de' Serventi.

I. **N**on potranno mai introdursi nell' Ospitale o Conservatorio per verun titolo o pretesto; dovendo sempre restarsene o nell' abitazione a loro assegnata, o nell' orto ne' tempi della coltivazione; e se per alcuna straordinaria fatica fossero dalla Superiora introdotti, dovranno tosto cessato il bisogno uscirne; al che mancando

cando siano sul momento, e s' intendano licenziati, ed espulsi colla sola autorità de' Signori Presidenti alla casa.

II. Vicendevolmente, e tutti due occorrendo serviranno nella Chiesa, cioè a' Sacerdoti, alla mondezza, e proprietà della Chiesa, e d' ogni altra opera, valendosi sempre dalla Rota per ricevere, e restituire gli arredi sacri, non mai introducendosi nel conservatorio.

III. Ne' giorni determinati si porteranno alle questue o di mattina o di dopo pranzo, rimanendone uno sempre alla custodia, e al servizio dell' Ospitale.

IV. Non mancheranno di recare gl' avvisi de' Concili, ordini, bollette da sottoscrivere con diligenza, e puntualità.

V. Non si allontaneranno mai dal loro ospizio, se non con licenza della Superiora, dalla quale sarà fissata un ora conveniente di mattina o dopo pranzo per intendere alle grate le richieste diverse delle donne rinchiusa, ed a quelle servire in un solo viaggio, e non con replicati, e con perdita di tempo.

VI. Si guarderanno dal tenere discorsi lunghi con alcune di dette donne se non per affari necessarij, e noti alla Superiora, o Vicaria, vietandosi loro di ricever lettere, e recarle ad alcuno senza espresso comando delle Superiori.

VII. Dagli ordini delle Superiori dipenderanno, obbedendo loro in tutto, e per tutto, e sempre ne' limiti degli obblighi a loro prescritti.

Adì 3. Gennaro 1776.

Congregati Loco, & more solito

L' Illust. Signori Co. Antonio Ragazzoni Ministro.

Pietro Rota.

Antonio Rillosi.

Co. Gio: Maria Mosconi.

Co. Carlo Asperti.

Giuseppe Aquaroli Tesoriere.

Fatta

Fatta la solita orazione ec.

Letti, ed attentamente considerati li capitoli, ordini, e Regole per quest' Ospitale Laico estesi dagl' Illustrissimi Signori Deputati alla Casa in esecuzione della parte 5. Aprile prossimo passato ora in legitimo numero Congregati mandano parte

Che restino li Capitoli stessi in tutto, e per tutto approvati, e ne sia procurato Decreto d' approvazione dall' Eccellentissima Carica Pretoria, ed ordinata la stampa de medesimi in più Libri, per essere distribuiti a Signori Deputati pro tempore, e poscia ritirati dal Signor Cancelliere allo scader de' medesimi per non dar ulteriore spesa a questo Ospitale.

Qual parte ballottata restò presa omnibus votis.

Joseph de Martelenghis Not. & Cancell.

21. Aprile 1776. Bergamo

L' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Podestà Vice Capitanio, letti e maturamente considerati li premessi Capitoli, Ordini, e Regole estese da Signori Deputati del Pio Ospitale delle Convertite di questa Città dietro la presa parte 5. Aprile dell' anno scorso, con piena ballottazione approvati, tendenti gli stessi alla miglior disciplina, e buon governo di esso Pio Luogo, ha sopra li medemi interposta l' autorità sua, e Decreto in formas per l' inviolabile loro esecuzione, riconoscendoli concepiti con ottime viste, e molto appropriati ad ottenere l' importante fine proposto: sic &c.

Sub. Z. FRANCESCO CORRER Podestà V. Capitanio.

Sub. il Cancell. Pretorio.

NOTA DEL MOBILE PER COLLOCARE UNA FIGLIUOLA
TRA LE ZITTELLE DEL PIO LUOGO DEL SOCCORSO
IN BERGAMO.

Un Stramazzo con guanciaie, e
 Due cuffini di lana.
 Due coperte pure di lana.
 Una copertina.
 Un pagliariccio.
 Cavaletti con affi.
 Una Cassa di paghera.
 Una Cassa di noce.
 Due scagne di paglia.
 Due pettini.
 Un lavamano di peltro,
 o pure di rame.
 Un scaldaletto di ferro.
 Una lume da oglio.
 Una scodella di peltro.
 Un tondo pure di peltro.
 Una possata di ottone.

Un abito per inverno } ad uso de'
 Un abito per estate } giorni Festivi.
 Due brazza cambraja ad uso del Coro.
 Quattro para Calzette.
 Due para Scarpe.
 Due para Lenzuoli.
 Quattro fodrighette.
 Tovaglioli - - - - - N.
 Camiscie - - - - - N.
 Scoffali - - - - - N.
 Sugamani - - - - - N.
 Fazzoletti - - - - - N.
 Una mappa.
 Utensigli per il suo lavoriero.
 Un idonea figurta in Bergamo per
 la Dozzina, la quale consiste in
 L. 22:10 ogni mese.

8
2
8
N